

Sent. 87/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai  
sigg.ri Magistrati:

- 1) dott. Bruno de Filippis
  - 2) dott.ssa Marcella Pizzillo
  - 3) dott. Giovanni Antonio Terrazzano
- ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
C.O.A. est.

813/16  
REG GEN N  
366/2023  
CRON N  
83/2023  
REP N  
03/03/2022  
VERB COLL  
23/05/2022  
SCAD. TER  
26/01/2023  
DEP MIN  
26/01/2023  
PUBBL.

GGETTK

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 813/2016 del Ruolo Generale, vertente

TRA

nata a Siano il 19.02.1963, c.f. \_\_\_\_\_, in  
proprio e nella qualità di erede d

o, nato a Nocera Inferiore il 09.07.1986, c.f. \_\_\_\_\_,

l, nato a Nocera Inferiore il 14.01.1989, c.f. \_\_\_\_\_

F912Z e

a, nata a Scafati il 08.10.1996, c.f. \_\_\_\_\_

I438C,

quali eredi di \_\_\_\_\_, tutti residenti i \_\_\_\_\_.

31, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico De Liguori e Maria  
Battipaglia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sarno, alla via  
Nunziante, n. 24/D,

APPELLANTI

CONTRO

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale  
rappresentante p.t., con sede legale in Siena alla Piazza Salimbeni, P.Iva  
00884060526, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e  
Girolamo Barbato, elettivamente domiciliata presso lo studio di  
quest'ultimo in Salerno alla via Luigi Cacciatore n. 21,

## APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 697/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, giudice dott. Mario Fucito, depositata il 06.05.2016.

**Conclusioni:** all'udienza del 3.03.2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, .

convenivano in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena chiedendo di accertare e riconoscere che l'investimento operato dagli stessi, individuato col titolo n. 8933880 Lehman Bros 11 TV, non era adeguato al profilo di rischio degli investitori non professionisti; la sussistenza di una violazione degli obblighi informativi da parte della banca per la gestione finanziaria; la sussistenza di un danno economico per gli attori quantificato nel capitale perduto; per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente condanna alla refusione della somma pagata, oltre interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, vinte le spese.

Gli attori asserivano che, come investitori non professionisti, concludevano, in data 07.07.2007, il contratto di intermediazione mobiliare n. 9330/2439000 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., agenzia di Sarno, per l'acquisto del titolo obbligazioni - 8933880/Lehman Bros 11 TV, con valore nominale di Euro 50.000,00.

In seguito alla transazione conclusa con l'acquisto del titolo obbligazionario, instaurato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., si delineava una perdita medio termine dell'intero patrimonio mobiliare così come investito dall'utente consumatore, corrispondente alla somma complessiva attualizzata di Euro 50.000,00.

Si costituiva in giudizio la banca MPS, impugnando le avverse domande e chiedendone il rigetto; in via subordinata, chiedeva di determinare il danno risarcibile tenendo conto del valore attuale dei titoli. Chiedeva inoltre in via

riconvenzionale, nel caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna alla restituzione dei titoli, cedole e rimborsi percepiti e di ogni altra utilità ricavata dalla vendita e/o dalla disposizione degli stessi titoli.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, con ordinanza del 01.04.2014, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie e, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Con sentenza n. 697/2016, pubblicata il 06.05.2016, il Tribunale di Nocera Inferiore, giudice dott. Mario Fucito così provvedeva:

- 1) Rigettava integralmente la domanda attorea;
- 2) Condannava gli attori al pagamento delle spese di causa, per così come liquidate.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 22.07.2016,

proponevano appello per i seguenti motivi:

- Mancata ricezione delle informazioni di rischio; già al momento della stipula del contratto a mezzo dell'intermediario banca MPS, erano acclarate le difficoltà economiche della Lehman Brother, tali da far presumere l'imminente default.
- Inadempimento della banca MPS nel ruolo di intermediario – violazione art 39 – 44 Reg. CONSOB intermediari. La banca non valutava il profilo del cliente, per potere poi effettuare le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza previste dal Regolamento Intermediari.
- Violazione dell'obbligo di diversificare l'investimento da parte della banca ex D. Lgs n. 164 del 17.09.2007 – violazione del divieto legale – contestazione.
- Violazione della normativa riguardante il conflitto di interessi per operazione inadeguata ex D. Lgs n. 164 del 17.09.2007 – obbligo di astensione della banca.

- Legittimità delle richieste azionate in materia di risarcimento dei danni.
- Versamenti di importi in data successiva alla richiesta di restituzione somme.
- Ingiusta condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2016 si costituiva in giudizio la banca MPS, la quale impugnava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese; in via subordinata ed in caso di accoglimento del gravame riformulava la domanda subordinata proposta nel giudizio di prime cure.

All'udienza del 3.03.2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene l'appello infondato e pertanto lo stesso viene rigettato.

L'iter logico – giuridico seguito dal giudicante di prime cure non risulta essere censurabile e, di conseguenza, la sua statuizione viene in questa sede confermata.

Correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea sul presupposto della insussistenza di una condotta negligente e/o imprudente da parte della banca convenuta- appellata.

Dall'esame degli atti di causa è emerso che la banca MPS ha assolto a tutti gli obblighi sulla stessa gravanti ed afferenti alla tutela degli investitori.

In particolare, in assolvimento ai predetti obblighi, in data 07.3.2007, la banca redigeva la scheda del profilo di rischio degli attori – appellanti, che dichiaravano di non essere operatori qualificati, di cercare rendimenti superiori al tasso di inflazione, accettando il rischio di perdita in conto capitale, nonché di avere una discreta conoscenza degli strumenti finanziari

e che il proprio tenore di vita non sarebbe dipeso dall'investimento. Scheda regolarmente sottoscritta da questi ultimi e mai impugnata.

Sicchè, raccolto il predetto profilo di rischio, gli attori – appellanti in data 06.07.2007 impartivano l'ordine di acquisto dei titoli Lehman Brothers 11 TV.

Orbene, solo nel mese di settembre 2008 la banca Lehman Brothers veniva colpita dalla crisi economica e di conseguenza predisponeva un piano di riorganizzazione, con dei versamenti a beneficio degli investitori.

Prima di tale data, non esisteva alcuna informativa generale sul rischio default dei predetti titoli e dunque alcuna informazione in tale senso poteva essere fornita dalla banca.

Fino alla procedura di insolvenza Chapter 11, successiva al settembre 2008, il rating della predetta banca era sempre di classe A, e quindi l'andamento economico finanziario della società non aveva manifestato alcun segnale di aumento del rischio di recupero delle somme in capitale.

Ne discende che, al momento dell'acquisto dei titoli per cui è causa, la banca appellata non aveva contezza del successivo tracollo delle società del gruppo Lehman e dunque della inadeguatezza e/o rischiosità dell'investimento.

Al momento dell'acquisto dei titoli (luglio 2007) Lehman Brothers godeva di un rating particolarmente elevato attribuitogli dalle principali Agenzie internazionali, indicativo di un'alta capacità di onorare le scadenze.

Non a caso i Signori ..... ricassavano, a distanza di un anno dall'acquisto, e cioè il 29 luglio 2008, la cedola di € 1.748,71.

Il default della banca americana va considerato quale evento imprevisto ed imprevedibile, e ciò anche in considerazione del fatto che il soggetto emittente godeva di un rating di tutto rispetto, classificato in particolare con categoria A1. La società Lehman Brothers ha infatti conservato il proprio rating in categoria A fino al 15 Settembre 2008, giorno in cui è stata dichiarata fallita. Fino a detta data non sussistevano affatto circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un'elevata probabilità di

fallimento della Lehman Brothers, tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio dell'investimento.

Sul punto diverse pronunce si sono avvicinate nel tempo nel ritenere che l'investimento era considerato affidabile fino al settembre 2008.

Anche sotto il profilo della sussistenza del conflitto di interesse in capo all'appellata MPS il gravame risulta infondato.

Agli atti del giudizio è stato prodotto il documento "ordine di acquisto" nel quale il sig. \_\_\_\_\_ apponeva specifica firma nello spazio dedicato "al conflitto di interesse" dell'intermediario; l'investitore dava espressamente atto di aver ricevuto apposita comunicazione scritta sul punto, dichiarando comunque di dare corso all'operazione richiesta.

Anche le richieste di prove orali sono state correttamente respinte essendo la causa di natura documentale e sufficientemente istruita. Istruttoria integrata anche dalla affermazione fatta dagli appellanti, nell'atto di gravame, di avere comunque incassato, nel corso del giudizio, l'importo di € 19.389,00, oltre accessori; importo non contestato dalla appellata MPS ed indicato essere stato erogato a titolo di "riparto parziale" disposto dalla procedura fallimentare Lehman.

Ne discende che l'impugnata sentenza non merita le mosse censure e viene in questa sede confermata.

Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (€ 30.611,33), con applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione (fase studio € 1029,00, fase introduttiva € 709,00 e fase decisionale € 1.735,00).

Ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo ex legge 24 dicembre 2012 n. 228 - legge di stabilità 2013 art. 1, commi 17,18,24,27,46, a carico degli appellanti in solido.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ a, avverso


la sentenza n. 697/2016 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, giudice dott. Mario Fucito, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) Condanna  
in solido, al pagamento in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se dovuta;
- 3) Dichiarata che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo ex legge 24 dicembre 2012 n. 228 - legge di stabilità 2013 art. 1, commi 17,18,24,27,46, a carico degli appellanti, in solido.

Così deciso in Salerno, li 25 gennaio 2023


IL C.O.A. EST.

dott. Giovanni Antonio Terrazzano



IL PRESIDENTE

dott. Bruno de Filippis



CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
Il Presidente  
dott. Bruno de Filippis

